

STUDIO LEGALE BOSURGI  
MESSINA - VIA DEI VERDI, 85  
TEL/FAX. 0906783037

06 DIC. 2017

82482/17

S

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA

Ricorso con istanza ex art. 52, comma 2, c.p.a.

per la sig.na PIRAINO Mariarita, nata a Milazzo il 28.4.1999, ivi residente in Via Attilio Gasparro, n. 35, C.F. PRNMRT99D68F206K, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Verdi, 85, presso lo studio dell'avv. Concetta Bosurgi, c.f. BSRCT72T59F158K, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, e dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerente il presente procedimento ai seguenti recapiti pec [studiolegalebosurgi@pec.giuffre.it](mailto:studiolegalebosurgi@pec.giuffre.it) e fax 0906783037,

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di

FAZZONE Laura, residente in Messina, Via Madonna della Mercedes, 6

per l'annullamento, *in parte qua*,

previa sospensione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2017/2018, pubblicata il 3.10.2017, nella quale la ricorrente Piraino Mariarita, collocata al posto n. 24743, con punti 45,00, non è stata ammessa al Corso di Laurea suddetto per essere risultata collocata oltre l'ultimo posto utile, dei successivi scorrimenti nella parte in cui non hanno consentito l'iscrizione della ricorrente, del provvedimento, di cui non si conosce numero né data, con cui l'Università di Messina ha approvato la ~~correzione~~ delle prove di concorso della ricorrente, dei verbali della Commissione del concorso, di cui non si conosce numero né data, del bando di concorso

AVVOCATURA dello STATO  
CATANIA  
- 6 DIC. 2017  
e 85808/17  
Avv. 4/14

indetto dall'Università degli Studi di Messina, e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compreso il D.M. del 28.6.2017 n. 477 disciplinante le modalità di svolgimento del test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato per l'anno scolastico 2017/2018 e di tutti gli allegati ad esso, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione, il D.M. 10.8.2017 n. 618 nella parte in cui fissa il numero massimo dei posti a livello nazionale,

per l'accertamento

del diritto della ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione.

#### PREMESSA

La ricorrente ha partecipato al test di accesso al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno scolastico 2017/2018.

Nella graduatoria unica nazionale la ricorrente è stata collocata al posto n. 24743, con punti 45,00, e, pertanto, non è stata ammessa al Corso di Laurea suddetto, essendo stata posizionata oltre l'ultimo posto utile.

Anche i successivi scorrimenti della graduatoria non hanno consentito l'iscrizione della ricorrente.

Con istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha richiesto all'Università degli Studi di Messina i seguenti documenti, anche tramite invio informatico: a) i verbali della Commissione, resi sia prima che in sede di espletamento delle prove; b) i giudizi espressi dalla Commissione in relazione alla propria prova; c) il decreto di approvazione degli atti del concorso.

L'Università non ha riscontrato detta richiesta.

Avverso la graduatoria dalla quale la ricorrente è rimasta esclusa, anche a seguito dei suddetti scorrimenti, ed i provvedimenti adottati dall'Università degli Studi di Messina e dagli altri Enti resistenti, meglio specificati in epigrafe, impugnati *in parte qua*, la ricorrente ha interesse ha proporre ricorso per i seguenti

#### MOTIVI

**I - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, Legge 2.8.1999 n. 264 e del D.M. 477 del 28.6.2017. Eccesso di potere**

L'art. 4, comma 1, della Legge n. 264/1999 prevede che *"l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi..."*.

Il D.M. n. 477 del 28.6.2017 prevede, all'art. 2, che *"la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologica; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica"*.

L'art. 7 dello stesso D.M. prevede che *"la prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto"*.

Dunque, le prove di ammissione avrebbero dovuto vertere, per espressa previsione normativa, su argomenti di cultura generale, e precisamente provenienti dalla cultura della scuola secondaria di II grado, anche considerato che la logica non è un argomento, né una materia, che si studia a scuola.

Ed invece, nella fattispecie in esame, le prove di logica sono state così decisive da averne previsto nell'elevato numero di 20 (oltre a 2 prove di cultura generale), tant'è che l'illegittimità che si riscontra nel test di ammissione è proprio la sproporzione di tali prove di logica (20 prove pesano 30 punti) rispetto all'esiguità delle prove di cultura generale (solo 2!).

Se poi si considera che su 60 quesiti, ben 20 erano caratterizzati da prove di logica, tale illegittimità è ancor più grave!

Appare evidente che, alla ricorrente, che nelle prove di logica ha totalizzato un punteggio di 12,20 su 30), andrebbe assegnato un punteggio di **30,00**, che ove la prova fosse stata correttamente somministrata nelle proporzioni di legge, poteva essere ottenuto ben rispondendo ai quesiti di “cultura generale, sulla base di programmi della scuola secondaria superiore”, con la conseguenza che la medesima avrebbe certamente raggiunto il punteggio utile ai fini dell’ammissione.

**II – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 163/2006 e del D.M. 477/2017, dei principi di trasparenza e buon andamento della PA. Eccesso di potere.**

L’art. 7 del D.M. 477/2017 prevede espressamente che *“la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo Ateneo”*.

Diversamente da quanto previsto da tale disposizione, nella fattispecie in esame, come ogni anno, la prova di ammissione al Corso di laurea de quo non è stata predisposta dall’Università degli Studi di Messina, bensì dal CINECA, al quale è stata attribuita la intera gestione, peraltro senza alcuna gara pubblica, ma attraverso affidamento diretto.

Sulla base delle disposizioni legislative/regolamentari sopra richiamate, l’Università degli Studi di Messina avrebbe avuto l’onere di predisporre la prova di ammissione, e non invece il CINECA, con la conseguenza che la predisposizione, da parte del CINECA, della prova di ammissione, peraltro senza alcun coinvolgimento della Commissione esaminatrice, è estremamente illegittima.

Ciò anche per il motivo che, non essendo esistenti i verbali attestanti l’elaborazione dei quesiti da parte del CINECA, non può essere neppure sottoposto a verifica di legittimità l’operato dello stesso CINECA, né dell’Amministrazione.

**III - Violazione del principio di segretezza e di anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, e**

**del bando di concorso quale lex specialis. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del D.M. 28.6.2017 n. 477 e degli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere.**

L'Università degli Studi di Messina, avendo fatto gestire la prova di ammissione al CINECA, è incorsa, anche per l'anno in corso, nelle stesse irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

Com'è noto, la normativa indicata in rubrica, interamente recepita dal bando di concorso, costituente la *lex specialis* del concorso, prevede espressamente che **l'associazione candidato – modulo di risposta deve avvenire in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA di Bologna.**

In sostanza, la Commissione nominata dall'Università di Messina per l'espletamento delle prove, dopo avere identificato i candidati all'inizio delle prove ed avere consegnato loro tutto il materiale di cui sopra, compresa la busta vuota con finestra trasparente in cui inserire esclusivamente il modulo di risposta compilato, avrebbe dovuto richiedere agli stessi, al momento della consegna dei moduli di esame compilati, di inserire detti moduli compilati nella busta vuota sulla quale è stampato un codice a barre diverso per ogni candidato, mentre il modulo contenente i dati anagrafici avrebbe dovuto essere inserito in altra busta, la quale contiene lo stesso codice a barre, e che serve esclusivamente per l'abbinamento del candidato al modulo **successivamente alla correzione degli elaborati da parte del CINECA e loro trasmissione all'Ateneo.**

Tali rigorose modalità procedurali sono mirate a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di par condicio in sede di correzione delle prove, ricalcando quelle nazionali in vigore in materia di accesso al pubblico impiego.

A tale fine, si rileva, infatti, che già l'art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, espressamente richiamato dal D.M. 11 giugno 2010 e riprodotto, con identico contenuto, dall'art. 14 del Regolamento

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, disciplinante le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, sul punto così testualmente prevede: *“al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o che ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame, viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporti sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è stata data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente dei singolo comitato di vigilanza e da*

*questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte....”.*

Orbene, nonostante il bando di concorso de quo preveda richiami espressamente la suddetta normativa, la garanzia della trasparenza di tutte le fasi del procedimento, e le garanzie di segretezza e di anonimato delle schede di valutazione dei candidati, che si può ottenere solo se l'associazione candidato – modulo di risposta avvenga in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA di Bologna, nel caso di specie, la prova selettiva si è in concreto svolta violando tali disposizioni ed in particolare tali garanzie.

Ed infatti, anche quest'anno accademico, così come negli anni precedenti, nonostante le ammonizioni sul punto provenienti dal Consiglio di Stato (parere n. 4233 del 14.10.2013), il codice alfanumerico era presente nel modulo risposte del candidato e, per di più, a differenza degli anni passati, è stato consegnato ai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore non chiuso come invece avviene con le schede anagrafiche.

A confermare tali illegittimità basti leggere anche il verbale dell'aula 203 in cui ha svolto la prova la ricorrente.

#### Istanza istruttoria ex art. 116 C.P.A.

L'Università degli Studi di Messina non ha riscontrato l'istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, motivo per il quale occorre disporre l'acquisizione in via istruttoria.

#### DOMANDA CAUTELARE

Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.

Da un lato è evidente il *fumus boni juris* del ricorso, mentre dall'altro è palese il danno grave ed irreparabile che subirebbe la ricorrente nelle more della decisione di merito del ricorso.

Ed infatti, medio tempore, si impone l'ammissione con riserva, ed anche in sovrannumero, della ricorrente al corso di laurea in questione, al quale alla stessa è stato illegittimamente precluso di iscriversi e che, **tenuto**

**conto che le lezioni di entrambi i Corsi di laurea sono imminenti.** sta già subendo, con pregiudizio grave ed irreparabile, la lesione del proprio diritto allo studio, quale diritto alla persona costituzionalmente garantito.

Trattasi, peraltro, di provvedimento che, riguardano solo una studentessa non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Università degli Studi di Messina, le cui strutture ben possono supportare senza risentire più di tanto un così lieve aggravio.

Si ricordano i diversi precedenti in materia, tra cui C.G.A. 10 maggio 2013 n. 466, secondo cui *"l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'anno scolastico 2013/2014"*.

DOMANDA EX ART. 52, COMMA 2, CPA.

Il presente ricorso viene notificato alle Amministrazioni e nei confronti di un controinteressato, individuato nella persona di Fazzone Laura.

Considerata la natura della controversia e l'elevato numero dei controinteressati, sussistono i presupposti previsti dall'art. 52, comma 2, c.p.a. per autorizzare la notificazione del ricorso a tutti i controinteressati per pubblici proclami con modalità telematiche (ed in particolare con le modalità prescritte dal Decreto 12.11.2013 n. 23921 reso dal Tar Lazio, Roma),

P.Q.M.

si chiede che Codesto Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare di emissione di provvedimento cautelare, e previa eventuale istruttoria ex art. 63 c.p.a., Voglia annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe e solo per quanto di interesse alla ricorrente, ossia limitatamente alla parte in cui la ricorrente non è stata collocata in posizione utile per l'ammissione ai suddetti Corsi di laurea, riconoscendo il diritto della stessa ad essere ammessa ad essi, e/o



STUDIO LEGALE BOSURGI

MESSINA - VIA DEI VERDI, 85  
TEL/FAX. 0906783037

ove non ritenuto possibile, annullare tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e di compensi del giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il giudizio verte in materia di concorso pubblico ed il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650,00.

Messina, 1.12.2017

Avv. Concetta Bosurgi



## STUDIO LEGALE BOSURGI

MESSINA - VIA DEI VERDI, 85  
TEL/FAX. 0906783037

### PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **PIRAINO Mariarita** nata a Milazzo (ME) il 28 Aprile 1999, Codice Fiscale: PRN NRT 99D68 F206K, ivi residente in Via Attilio Gasparro n. 35, nomino per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado dell'istaurando giudizio amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, avente ad oggetto "ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria", contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Università degli Studi di Messina, il Cineca e nei confronti di Fazzone Laura, anche nella successiva fase di appello ed in tutte le fasi di esecuzione anche presso terzi e/o nella eventuale fase di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, l'Avv. **Concetta Bosurgi**, Codice Fiscale: BSR CCT 72T59 F158K (Tel/Fax 090.6783037 - P.E.C: *studiolegalebosurgi@pec.giuffre.it*), del Foro di Messina al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, di nominare sostituti processuali, di conciliare, transigere, di incassare e quietanzare somme, di fare ed accettare rinunzie agli atti, di chiamare in causa terzi.

Eleggo domicilio in Messina, Via dei Verdi n. 85, presso lo Studio dell'Avv. Concetta Bosurgi.

Inoltre, ricevute le informative di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dichiaro di rilasciare espresso consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del suddetto Decreto.

Infine, autorizzo il su indicato difensore all'uso dei dati personali e sensibili comunicati, anche con documenti forniti con la causa.

**Messina li, 24 Novembre 2017**

x *Mariarita Piraino*  
Per autentica  
Avv. **Concetta Bosurgi**  
*Concetta Bosurgi*

## RELATA DI NOTIFICA IN PROPRIO

### A MEZZO SERVIZIO POSTALE

Io sottoscritto **Avv. Concetta Bosurgi**, con Studio in Messina, Via Dei Verdi n. 85, iscritto all'Albo degli Avvocati di Messina, in ragione del dispositivo della legge n. 53/1994, nonché in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n. **494 del 20.09.2016**, procuratore della Sig.ra **PIRAINO Mariarita** nata a Milazzo (ME) il 28 Aprile 1999, Codice Fiscale: PRN NRT 99D68 F206K, ivi residente in Via Attilio Gasparro n. 35, nel ricorso amministrativo da instaurarsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, contro il Ministero Istruzione, Università e Ricerca, l'Università degli Studi di Messina, il Cineca e nei confronti della Sig.ra Fazzone Laura, ho notificato il su esteso ricorso ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale a:

**MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 – C.A.P. 95127 – con **Racc.ta A.R. n. 78758164990-0** spedita dall'Ufficio Postale di Messina, **Agenzia n. 18**, in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto, previa iscrizione al n. **41** del mio registro cronologico.

**Avv. Concetta Bosurgi**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Università in Messina, Piazza Pugliatti n. 1 – C.A.P. 98122 – con **Racc.ta A.R. n. 78758164991-1**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina, **Agenzia n. 18**, in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto, previa iscrizione al n. **42** del mio registro cronologico.

**Avv. Concetta Bosurgi**

**CINECA**, persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale, in Casalecchio di Reno, Bologna, Via Magnanelli n. 6/3 – C.A.P. 40033 – con Racc.ta A.R. n. 78758164992-2, spedita dall'Ufficio Postale di Messina, Agenzia n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto, previa iscrizione al n. 43 del mio registro cronologico.

**Avv. Concetta Bosurgi**

**Sig.ra FAZZONE Laura**, residente in Messina, Via Madonna della Mercede n. 6 - C.A.P. 98123 – con Racc.ta A.R. n. 78758164993-3, spedita dall'Ufficio Postale di Messina, Agenzia n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto, previa iscrizione al n. 44 del mio registro cronologico.

**Avv. Concetta Bosurgi**